

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. to 04 LUG 2024
al N. 1352/S3



FEDERMANAGER - PERUGIA

Ass.ne Prov.le dei Dirigenti di Aziende Industriali
Via G. Tilli, 68 - 06127 PERUGIA - Tel. 075 5009745
e.mail: federmanagerpq@federmanager.it

STATUTO

SOMMARIO:

Cap I	COSTITUZIONE	
Cap II	SEDE, SCOPI E DURATA.....	(art. 1)
Cap III	SOCI.....	(art. 2 - 10)
Cap IV	ORGANI dell'ASSOCIAZIONE.....	(artt. 11 -12)
Cap V	ASSEMBLEA.....	(artt. 13 - 17)
Cap VI	CONSIGLIO DIRETTIVO.....	(art. 18)
Cap VII	PRESIDENTE.....	(art. 19)
Cap VIII	COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI.....	(art. 20)
Cap IX	PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE e BILANCIO.....	(artt. 21 - 22)
Cap X	SANZIONI DISCIPLINARI.....	(artt. 23 - 24)
Cap XI	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE.....	(art. 25)
Cap XII	NORME GENERALI.....	(art. 26)

Perugia, 4 maggio 2024

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CAP. I - COSTITUZIONE

Art. 1 - E' costituita, con sede in Perugia, una Associazione Sindacale denominata **FEDERMANAGER PERUGIA**, già "Sindacato della Provincia di Perugia dei Dirigenti di Aziende Industriali" di seguito denominata "Associazione", competente territorialmente nella Provincia di Perugia.

L'Associazione aderisce a "FEDERMANAGER" (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali- FNDAI) con sede in Roma nelle forme stabilite dal Regolamento (allegato A al regolamento dello Statuto nazionale di Federmanager) Federmanager Quadri - Associazione Nazionale Quadri (in appresso Federmanager Quadri) e ne rappresenta l'organizzazione territoriale competente per la Provincia di Perugia.

Aderisce inoltre alla Unione Regionale Umbria della CIDA (Confederazione Italiana dei Dirigenti e della Alte Professionalità).

Dell' associazione fanno parte le figure definite nell'art.1 dello Statuto Nazionale di FEDERMANAGER.

CAP. II - SEDE, SCOPI E DURATA

Art. 2 - Il Sindacato ha sede in Perugia

Art. 3 -

1. Federmanager è un'Associazione di rappresentanza di competenze professionali, espressione di una cultura di impresa portatrice di valori identitari distintivi quali la capacità innovativa, la competitività, la meritocrazia, l'etica e la responsabilità sociale. Nella sua funzione di Organismo di rappresentanza sindacale e contrattuale, Federmanager esercita la propria rappresentatività nei confronti di tutte le componenti manageriali delle imprese.
2. Federmanager è indipendente da qualsiasi ideologia e Organizzazione politica e persegue lo scopo di valorizzare lo status dei dirigenti, dei quadri ai quali si applica un contratto collettivo o un accordo anche aziendale sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze e attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa all'art. 1, comma 1, sezione 2, dell'accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati collettivamente come "quadri apicali" e con riferimento all'A dello Statuto nazionale "Regolamento per l'adesione di Federmanager Quadri) e delle altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo (in appresso tutte collettivamente riferite come "Categoria") in tutte le sue componenti e in particolare di:
 - a) mettere a disposizione del Paese una categoria consapevole dei propri doveri e dei propri diritti, nonché delle proprie responsabilità in seno al mondo del lavoro e nei riguardi della produzione;

- b) rappresentare, difendere e tutelare ad ogni livello gli interessi generali della categoria e gli obiettivi sindacali nella stipulazione e aggiornamento dei contratti collettivi di categoria e di settore, anche nei campi della previdenza e assistenza obbligatoria e facoltativa, nei confronti dei datori di lavoro e di ogni Autorità ed Organizzazione, curandone anche gli aspetti applicativi e interpretativi;
- c) consigliare ed assistere i Soci e gli Associati nelle controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero durante o in conseguenza del loro rapporto di lavoro dirigenziale nonché in materia previdenziale e sanitaria;
- d) attivare e facilitare processi di formazione per aggiornamenti professionali e riqualificazioni attraverso iniziative dirette e indirette;
- e) promuovere, anche in rapporto con le altre componenti sociali, lo sviluppo di relazioni industriali tali che favoriscano il miglioramento dell'efficienza delle imprese nel rispetto degli interessi generali del Paese;
- f) attivare la partecipazione della Categoria nel processo di modernizzazione e di crescita economica e sociale del Paese, promuovendo una maggiore presenza nei problemi del territorio. A questo fine favorisce l'inserimento dei rappresentanti della Categoria negli Organismi nazionali e territoriali nei quali siano rappresentate le forze del lavoro e promuove la sua formazione permanente, non solo nello specifico campo professionale, ma anche in senso culturale più ampio;
- g) contribuire alla soluzione di problemi generali nella sfera di interesse della dirigenza industriale, ponendosi come strumento di supporto, stimolo e collaborazione nei confronti degli Organi Istituzionali operanti nel territorio, mediante analisi, studi, e proposte;
- h) favorire in campo nazionale e internazionale la cooperazione tra manager di aziende per la reciproca conoscenza e lo studio dei problemi di comune interesse, nonché per favorire opportuni processi relazionali e di accrescimento culturale e sociale;
- i) indirizzare e coordinare l'attività dell'Associazione, al fine del conseguimento degli scopi associativi federali;
- j) svolgere ogni attività utile per la realizzazione dei fini istituzionali sopra precisati, anche rafforzando tramite la promozione di servizi, l'assistenza e la solidarietà all'interno della categoria;
- k) sviluppare i rapporti con il mondo della Scuola in generale, e dell'Università in particolare, promuovendo e partecipando ad attività formative ed incontri e svolgendo ogni altra iniziativa utile ad instaurare un proficuo dialogo con il mondo degli studi;
- l) promuovere iniziative sociali, culturali, ricreative, per un migliore impiego del tempo libero e per favorire i rapporti umani e di conoscenza fra i soci e le famiglie.

- m) promuovere iniziative sociali, culturali, ricreative, per un migliore impiego del tempo libero e per favorire i rapporti umani e di conoscenza fra i soci e le famiglie

CAP. III – SOCI

Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci:

- a) i lavoratori con qualifica di Dirigente, operanti in aziende - private o pubbliche - produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie alla produzione i cui contratti di lavoro siano stipulati o facciano riferimento alla FEDERMANAGER;
- b) i Disoccupati, i Pensionati ed i Lavoratori Autonomi già dirigenti, che abbiano operato in tali aziende. I Pensionati che continuano un rapporto di lavoro dipendente con qualifica di Dirigente sono considerati Dirigenti in servizio ad ogni effetto;
- c) altre Figure di elevata professionalità del lavoro dipendente, parasubordinato ed autonomo, a condizione dell'esistenza di Patti Associativi tra FEDERMANAGER NAZIONALE e le esistenti Organizzazioni Rappresentative di tali Figure.

Art. 5 - Il Dirigente aspirante Socio deve presentare domanda scritta di ammissione all'Associazione, allegando idonea documentazione attestante le condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 4.

Art. 6 - Il Presidente dell'Associazione si pronuncia sulla domanda di ammissione. Contro l'eventuale rigetto della domanda e ammesso il ricorso - entro un mese dalla data di comunicazione - da parte dell'interessato al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale delibera definitivamente.

Art. 7 - Il Socio ha l'obbligo di osservare - per quanto di rispettiva competenza - le norme dello Statuto e le decisioni degli Organi dell'Associazione. Egli è anche tenuto all'accettazione ed applicazione di norme di comportamento etico definite dalle Organizzazioni di categoria di riferimento.

Art. 8 - Il Socio è tenuto a versare, all'atto dell'ammissione, la quota d'iscrizione ed annualmente il contributo associativo.

Art. 9 - L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statuari per l'anno in corso; l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno salvo presentazione di dimissioni scritte entro il 30 settembre.

Art. 10 - La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, queste non esonerano, tuttavia, dagli impegni assunti per l'anno in corso;
- b) per radiazione ai sensi dell'art. 23;
- c) per perdita dei requisiti di cui all'art.4;
- d) per morosità di oltre un anno nei versamenti di cui all'art. 8, in presenza di sollecito scritto dell'Associazione.



CAP. IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - I Soci componenti gli Organi dell'Associazione durano in carica tre anni. Le cariche negli Organi dell'Associazione non sono remunerate, salvo il rimborso spese per lo svolgimento degli incarichi connessi al proprio mandato.

CAP. V - ASSEMBLEA

Art. 13 - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci per i quali non ricorrono le condizioni di cui ai punti b), c) e d) di cui all'Art. 10. Le Assemblee possono essere Ordinarie o Straordinarie.

Art. 14 - L'Assemblea Ordinaria:

- a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione e la sua politica sindacale;
- b) approva i Bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- c) elegge, tra i Soci, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 - L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera su problematiche non oggetto dell'Assemblea Ordinaria;
- b) delibera le modifiche dello Statuto;
- c) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei Liquidatori.

Art. 16 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente con preavviso non inferiore a dieci giorni, salvo, nei casi di urgenza nei quali il preavviso - a giudizio del Consiglio Direttivo - è ridotto a 5 giorni.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il primo semestre.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su decisione motivata del Consiglio Direttivo, oppure, su richiesta scritta al Presidente, da parte dei Revisori dei Conti o di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di omissione da parte del Presidente l'Assemblea è convocata su iniziativa motivata da uno dei Membri del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Le Assemblee sono convocate con lettera postale o mediante mail elettronica (purché il Socio ne abbia indicato l'indirizzo e per la quale sia prevista l'avvenuta ricezione e/o una risposta di ricevimento) indicando luogo, data ed ora della prima e della seconda convocazione, nonché i punti all'Ordine del Giorno. La seconda convocazione può

aver luogo anche nella stessa giornata, almeno un'ora dopo la prima.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Presenti. L'elezione delle Cariche Sociali avviene in Assemblea a maggioranza relativa e per votazione segreta, quando non abbia luogo per "referendum". Sia per l'Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta; ciascun Socio può raccogliere un massimo di due deleghe e può quindi essere portatore, di un massimo, di tre voti.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Per entrambe deve essere espresso con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e/o rappresentati. Le votazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.

L'Assemblea può essere chiamata a deliberare anche con votazione per "Referendum" su argomenti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni di voto si effettuano sotto il controllo di tre scrutatori nominati all'uopo dal Presidente dell'Assemblea.

Il "Referendum" si intende valido quando vi abbia partecipato almeno il 30% dei Soci iscritti.

Il voto tramite Referendum deve essere espresso tramite restituzione alla Segreteria dell'Associazione della scheda elettorale precedentemente da questa inviata con l'oggetto della votazione stessa, la data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.

In caso di votazioni degli Organi la scheda deve essere inviata alla stessa sede ma con lettera riservata all'indirizzo della Commissione Elettorale.

Per le Assemblee con votazione per "Referendum" la chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 25 giorni dalla data di spedizione della lettera di convocazione.

Le schede di votazione, per essere valide, devono pervenire al luogo dove deve avvenire lo scrutinio, entro il termine fissato; lo scrutinio delle schede viene eseguito sotto il controllo della Commissione Elettorale, nel luogo, giorno ed ora indicati nell'avviso.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Associato scelto dall'Assemblea; il Presidente nomina un Segretario che redige il verbale dell'adunanza e sceglie tra gli intervenuti Soci tre Scrutatori per il controllo delle votazioni (i tre Scrutatori non possono essere tra i Candidati).

CAP. VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 -

a) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è **eletto dall'Assemblea** (riunita in seduta Ordinaria o chiamata ad esprimersi per "referendum") ed è composto da un **numero di Membri deciso** dalla stessa Assemblea e scelti fra i Soci, non inferiore a sei e non superiore a quindici.

Per la scelta dei Nuovi Membri, il Presidente **uscente nomina la Commissione Elettorale** - composta da tre Soci - che redigerà apposite liste distinte **per l'elezione del Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori dei Conti** da proporre ai Soci.

Le candidature sono richieste dal Presidente tramite comunicazione a tutti gli Associati.

I Consiglieri in carica non possono far parte della Commissione Elettorale, come pure costituisce causa di ineleggibilità nel Consiglio e nel Collegio dei Revisori dei Conti l'accettazione della Nomina a Membro della Commissione Elettorale.

Le liste dei nuovi Consiglieri candidati devono essere opportunamente distinte tra Soci in Servizio, Soci Pensionati e quadri apicali, al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle rispettive componenti.

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 a 15 soci ripartiti tra dirigenti e quadri apicali di cui almeno il 70% dirigenti mentre ai componenti quadri apicali sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo del 10%, di quadri apicali iscritti rispetto al numero complessivo di Soci iscritti. Resta inteso che la quota di rappresentanza dei quadri apicali non potrà, in ogni caso, superare il 30%.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere costituito in modo che i componenti siano ripartiti in misura tale da assicurare comunque ai Dirigenti in servizio la maggioranza dei membri.

Il numero di dirigenti in quiescenza non potrà, dunque, rappresentare più del 40% dei Consiglieri dirigenti mentre i Consiglieri quadri apicali dovranno essere tutti in servizio.

Il Consiglio è eletto tramite due separati referendum tra i Soci dirigenti ed i Soci Quadri Apicali, ciascuno per la sua quota di partecipazione, attenendosi alle seguenti inderogabili norme.

Risulteranno eletti coloro che in ciascuna lista avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, con ripartizione tra Soci in Servizio (al 60% o più) e Soci Pensionati (40% o meno) sul numero previsto dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo, con eventuale arrotondamento per difetto del numero spettante alla lista dei Soci in Pensione.

Nel Consiglio Direttivo **non possono essere eletti**:

- I. Soci che rivestano incarichi in Associazioni o simili le cui finalità possano confliggere con quelle di FEDERMANAGER;
- II. Soci sottoposti alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 23, lettere b) e c).

b) Un membro del Consiglio Direttivo decade:

- III. qualora non intervenga ingiustificatamente a tre riunioni consecutive od a cinque complessive in dodici mesi;
- IV. nel caso di incompatibilità per effetto dei precedenti punti I e II .
- V. qualora dovesse perdere la qualifica di Socio.

La decadenza è dichiarata dallo stesso Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Se nel corso del mandato vengono a decadere uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con i primi dei non eletti; se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, entro 15 giorni deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei Nuovi Consiglieri in sostituzione dei mancanti i quali rimarranno poi in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio; nel frattempo i Consiglieri in carica svolgeranno solo attività di ordinaria amministrazione.

c) Funzioni del Consiglio Direttivo:

- I. alla sua prima riunione elegge, tra i propri Membri, il Presidente ed un Vice-Presidente dell'Associazione;
- II. elegge, su proposta del Presidente, un Segretario ed un Tesoriere (anche nella stessa Persona) che si rapportano al Presidente per la cura dell'ordinaria amministrazione, provvedendo al disbrigo delle varie pratiche dell'Associazione;
- III. nomina i Delegati o, comunque, i Rappresentanti dell'Associazione nelle Assemblee od Organismi Regionali e/o Nazionali;
- IV. promuove ed attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire gli scopi statutarî; promuove la costituzione delle RSA dei Dirigenti e ne coordina l'attività;
- V. presenta i Bilanci Preventivi, Consuntivi e le Relazioni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione e propone la destinazione degli avanzi di gestione;
- VI. redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto; delibera l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei Soci;
- VII. attua le deliberazioni delle Assemblee;
- VIII. nomina i delegati alle Assemblee di categoria ed i rappresentanti negli Enti ed Organismi locali, commissioni e simili;
- IX. decide la convocazione delle Assemblee;
- X. ha facoltà di indire i "referendum" motivando la decisione;
- XI. definisce l'importo e le modalità di versamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi annuali;
- XII. dispone, su proposta del Presidente, sulle questioni relative alle spese di gestione della Associazione.

d) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta a trimestre o su richiesta di almeno un terzo dei componenti dello stesso, avanzata al Presidente, che deve provvedere entro cinque giorni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente nominato o dal Membro più anziano presente.

Il Segretario ed il Tesoriere partecipano, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto solo se Membri del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Direttivo può essere tenuto anche mediante sistemi di videoconferenza secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

CAP. VII - PRESIDENTE

Art. 19 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri Membri e rappresenta legalmente l'Associazione sia nei confronti dei Soci che di Terzi e di qualsiasi Ente o Autorità, mantenendo i rapporti sia direttamente che tramite delega.

Presiede di diritto l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; da esecuzione alle delibere delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; vigila e sovrintende al funzionamento dell'Associazione.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla sua prima riunione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi ha la precedenza il Membro Consiliare più anziano.

Se nel corso del mandato viene a decadere il Presidente, il Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente con gli stessi criteri di cui al punto b) del precedente art. 18.

Il Presidente può nominare Commissioni, chiamando a farne parte anche persone estranee all'Associazione.

CAP. VIII - COLLEGIO dei REVISORI DEI CONTI

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre effettivi e due supplenti, vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Il Collegio è autonomo e indipendente. Il Collegio nomina il Presidente fra i suoi Membri effettivi.

Su invito del Presidente dell'Associazione, il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria; eseguono verifiche di cassa e contabilità e devono riscontrare l'esattezza dei rendiconti e controfirmare. Devono predisporre una Relazione all'Assemblea sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Associazione.

In caso di cessazione dalla carica di uno dei Revisori, gli subentra il primo dei Supplenti.

CAP. IX - PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

Art. 21 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, dai proventi delle quote d'iscrizione ed associative, dagli avanzi di gestione, nonché dalle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti fatti a qualunque titolo a favore dell'Associazione. Il Tesoriere dell'Associazione cura l'inventario del Patrimonio il cui controllo è affidato ai Revisori dei Conti.

Il Tesoriere cura gli incassi; firma i mandati di pagamento congiuntamente al Presidente.

Art. 22 - Per ogni esercizio vengono compilati il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo. L'Esercizio Finanziario coincide con l'anno solare.

CAP. X - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 23 - Le sanzioni disciplinari che possono essere prese sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
- c) la radiazione dall'Associazione.

Art. 24 - Il Presidente applica la censura qualora non venga ottemperato, con la dovuta diligenza, alla osservanza delle norme dello Statuto e delle decisioni degli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, delibera la sospensione dell'Associato, decidendo la durata, nel caso di mancanze lesive del prestigio della categoria o di recidiva nei motivi che avessero portato a precedenti censure.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può deliberare la radiazione per gravi ed eccezionali motivi che ne rendano impossibile la permanenza nell'Associazione o di recidiva nei motivi che portarono a precedenti sospensioni.

Contra i provvedimenti disciplinari, da notificare per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può essere presentato ricorso scritto al Presidente entro un mese dal ricevimento della comunicazione.

CAP. XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25 - L'Associazione può essere sciolta per disposizione legislativa o per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità; in mancanza, il patrimonio dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare le modalità di destinazione del Patrimonio. L'opera dei liquidatori è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

CAP. XII - NORME GENERALI

Art. 26 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto di FEDERMANAGER NAZIONALE alle vigenti norme di legge in materia applicabili alle Associazioni.

E' stato inizialmente deliberato dall'Assemblea Costitutiva del 27 Febbraio 1945. Aggiornato,
con successive modifiche approvate:

- dall'Assemblea Straordinaria del 7/7/1970
- a seguito di "referendum" alle date: 08/06/1979 - 18/12/1980 e 10/11/1999.
- Integrato dall'Assemblea Straordinaria a seguito referendum il 19/07/2012
- Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 4/5/2024